

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3863

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati GIOMO e CASSANDRO

Presentata il 2 dicembre 1971

Norme concernenti i docenti con incarico a tempo indeterminato che siano assegnatari di borse di studio per laureati, di durata annuale o pluriennale, per ricerca, perfezionamento od addestramento didattico e scientifico poste a concorso da Amministrazioni dello Stato, enti pubblici o enti morali italiani o stranieri

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le attuali disposizioni riguardanti le assenze dal servizio degli insegnanti di scuole secondarie con incarico a tempo indeterminato non consentono ad un vincitore di borsa di studio, posta a concorso da Amministrazioni dello Stato, od Enti pubblici o morali italiani o stranieri, di usufruirne senza perdere il posto. Inoltre, proprio in conseguenza dell'introduzione dell'incarico a tempo indeterminato, l'insegnante vincitore di una borsa di studio molto difficilmente, dopo avere fruito della borsa stessa, potrà ottenere subito, anche se in possesso di un elevato punteggio per titoli culturali, un nuovo incarico, in quanto è costretto a rappresentare la domanda come « aspirante a nuova nomina »; ed essendo inserito solo tra gli aspiranti a nuove nomine e non tra i docenti in attesa di sistemazione, perché rimasti senza posto, viene necessariamente preceduto nelle graduatorie da tutti coloro che hanno insegnato l'anno precedente, a prescindere dalla disparità di punteggio.

Diverso trattamento è riservato dal Ministero della pubblica istruzione agli insegnanti che prestino servizio presso istituti secondari stranieri quali assistenti di lingua italiana, per i quali è prevista la non decadenza dall'incarico a tempo indeterminato.

Non si comprende il motivo per cui analogo trattamento non debba essere usato ai vincitori di borse di studio riservate ai laureati, messe a concorso da Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici o morali italiani o stranieri, quasi che le attività di ricerca e perfezionamento, addestramento didattico e scientifico cui attendono i vincitori delle borse, non dovessero, quanto meno, essere equiparate alle attività svolte all'estero da docenti con incarico a tempo indeterminato, in qualità di assistenti alle cattedre di italiano nelle scuole di istruzione secondaria. Nell'attuale stato delle cose, chi, avendone la capacità, aspira ad arricchire la propria cultura o preparazione professionale, anche nell'interesse della comunità, può essere indotto a rinun-

ciare alle sue legittime aspirazioni per il timore di trovarsi, dopo avere fruito della borsa, in una condizione di grave disagio.

In tal modo la scuola, oltre a danneggiare alcuni docenti che per aver ottenuto le anzidette borse hanno dimostrato particolare attitudine agli studi, danneggia anche e soprattutto se stessa. Ciò è ancor più grave se si guarda all'aspetto sociale del problema in quanto, per effetto della situazione come sopra esposta, vengono danneggiati principalmente

i docenti che, per le loro condizioni economiche, non sono in grado di rinunciare ad un posto che offra garanzia di stabilità.

L'approvazione della presente proposta, oltre a rappresentare un atto di giustizia, permetterebbe ai docenti di valore, vincitori di borse di studio, di guardare con serenità al futuro e scongiurerebbe il pericolo di un loro allontanamento dalla scuola. Sono perciò sicuro, onorevoli colleghi, che non mancherete di dare alla proposta stessa il vostro assenso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I docenti assunti con incarico a tempo indeterminato presso le scuole o gli istituti di istruzione secondaria, ai sensi della legge 13 giugno 1969, n. 282, hanno diritto alla conservazione del posto, ai soli effetti giuridici, qualora usufruiscano di borse di studio di ricerca, perfezionamento od addestramento didattico o scientifico, di durata annuale o pluriennale, riservate a laureati, poste a concorso da Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici o morali italiani o stranieri.

L'attività svolta in qualità di borsisti dai predetti docenti è valutata come servizio scolastico. La qualifica è attribuita in relazione alla diligenza dimostrata nello svolgimento della predetta attività.

ART. 2.

Il posto che resta disponibile per effetto dell'applicazione dell'articolo 1 è ricoperto con supplenze temporanee.